

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1106 del 01 luglio 2014

Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 1 Belluno attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 e dall'art. 39 della L.R. n.55/1994, viene espresso il parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 1 Belluno relativo all'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera ed alla definizione delle schede di dotazione territoriale secondo le disposizioni impartite con la DGR n. 2122/2013

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

delibera n. 179 del 6 marzo 2014 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 Belluno.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, la Giunta Regionale ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ed ha definito le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie, secondo i principi, criteri e parametri indicati dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con legge regionale n. 23/2012.

La medesima deliberazione, per dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, ha dato incarico ai Direttori Generali delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di formulare un proprio Piano aziendale, indicando per ciascuno degli anni del biennio di riferimento (2014-2015) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio. Ha previsto, inoltre, che tali piani debbano essere trasmessi per il visto di congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta il 10 dicembre 2013.

Nel rispetto dei termini sopra indicati, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 Belluno, con nota prot. 10360 del 10 marzo 2014 acquisita agli atti con protocollazione n. 114237 del 17 marzo 2014, ha trasmesso la propria deliberazione n. 179 del 6 marzo 2014 attuativa di quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013.

Dall'istruttoria del provvedimento aziendale svolta dai Settori competenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria sono emerse le seguenti criticità:

. Ospedale di Belluno

Area chirurgica:

- Chirurgia generale: viene proposto che l'apicalità prevista a Belluno sia condivisa con la sede di Agordo, diversamente da quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013 che prevede che l'apicalità di Pieve di Cadore sia condivisa con la sede di Agordo

. Ospedale di Pieve di Cadore

Area chirurgica:

- Chirurgia generale: conseguentemente viene proposto che l'apicalità prevista a Pieve di Cadore non sia condivisa con la sede di Agordo

Area Materno-Infantile

- non viene riportata la funzione Pediatria con l'indicazione che l'attività sia garantita in ambito aziendale

. Ospedale di Cortina

- viene riportato nella colonna "Note" riferite alle funzioni di "Ortopedia e Traumatologia" e "Recupero di Riabilitazione funzionale" la seguente annotazione "*Attesa indicazioni regionali*". Nel merito si dà evidenza che la Giunta Regionale, con DGR n. 286 del 11 marzo 2014, già trasmessa all'Azienda Ulss 1 con nota prot. 143280 del 3 aprile 2014, ha preso atto della cessazione della Sperimentazione gestionale "Istituto Codivilla Putti" di Cortina D'Ampezzo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 13.

Sempre relativamente alla struttura di Cortina, nelle premesse del citato provvedimento del Direttore Generale si legge "..... *Dato atto che, nelle more dell'emanazione dei necessari successivi provvedimenti regionali che dovranno definire il percorso amministrativo e operativo per la messa in liquidazione della società, la direzione ha comunque dato corso, per la parte di propria competenza, all'attuazione delle citate disposizioni normative.*"

Coerentemente con quanto sopra riportato si ritiene che la citata parte della premessa del provvedimento aziendale non possa essere oggetto di valutazione in sede di parere di congruità, di cui al presente atto, in quanto riferita ad un procedimento distinto e conclusosi con la DGR n. 286/2014.

Relativamente alla riorganizzazione delle Cure Primarie è emersa la necessità di rinviare la formulazione dei Piani aziendali alla conclusione dell'iter di approvazione dei provvedimenti regionali in materia. Si prende atto, tuttavia, delle previsioni recepite con delibera n. 1178 del 30/12/2013 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 Belluno, riservandosi di chiedere successive integrazioni alla luce dei provvedimenti regionali definitivi.

Per quanto sopra esposto, si propone, quindi, di esprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale attuativo approvato con provvedimento del direttore generale dell'Azienda Ulss 1 Belluno, n. 179 del 6 marzo 2014, di cui all'**allegato A** quale parte integrante del presente atto, con le seguenti prescrizioni:

. Ospedale di Belluno

Area chirurgica:

- Chirurgia generale: stralciare l'indicazione "Proposta di apicalità condivisa con la sede di Agordo" e adeguare, di conseguenza, le parti della premessa del provvedimento aziendale

. Ospedale di Pieve di Cadore

Area chirurgica:

- Chirurgia generale: stralciare l'indicazione "Proposta di non condividere l'apicalità con Agordo" e riportare l'indicazione "Apicalità condivisa con l'Ospedale di Agordo"; adeguare, di conseguenza, le parti della premessa del provvedimento aziendale

Area Materno-Infantile

- riportare la funzione Pediatria con l'indicazione che l'attività sia garantita in ambito aziendale

. Ospedale di Cortina

- stralciare l'annotazione "*Attesa indicazioni regionali*".

Si rappresenta che le disposizioni ed i riferimenti, contenuti nel citato provvedimento del direttore generale, relative all'atto aziendale non possono essere oggetto del presente atto in quanto disciplinate con la DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013.

Si incarica il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 1 Belluno di comunicare all'Area Sanità e Sociale la data effettiva di adeguamento o disattivazione/attivazione per ciascuna singola funzione, attività o struttura, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal piano aziendale oggetto del presente atto.

Si richiama, infine, quanto disposto dalla DGR n. n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013".

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 23/2012;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012 - 2016;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed l'art. 39 della L.R. n.55/1994;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di esprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale attuativo approvato con delibera del direttore generale dell'Azienda Ulss 1 Belluno, n. 179 del 6 marzo 2014, di cui all'**allegato A** quale parte integrante del presente atto, fatta eccezione per la parte relativa alla struttura di Cortina così come di seguito riportato, con le seguenti prescrizioni:

. Ospedale di Belluno

Area chirurgica:

- Chirurgia generale: stralciare l'indicazione "Proposta di apicalità condivisa con la sede di Agordo" e adeguare, di conseguenza, le parti della premessa del provvedimento aziendale

. Ospedale di Pieve di Cadore

Area chirurgica:

- Chirurgia generale: stralciare l'indicazione "Proposta di non condividere l'apicalità con Agordo" e riportare l'indicazione "Apicalità condivisa con l'Ospedale di Agordo"; adeguare, di conseguenza, le parti della premessa del provvedimento aziendale

Area Materno-Infantile

- riportare la funzione Pediatria con l'indicazione che l'attività sia garantita in ambito aziendale

. Ospedale di Cortina

- stralciare l'annotazione "*Attesa indicazioni regionali*";

2. di stabilire che la parte della premessa del provvedimento aziendale relativa alla struttura di Cortina, così come riportata in premessa e per le motivazioni nella stessa esplicitate, non possa essere oggetto di valutazione in sede di parere di congruità di cui al presente atto;

3. di rinviare, relativamente alla riorganizzazione delle Cure Primarie, la formulazione dei Piani aziendali alla conclusione dell'iter di approvazione dei provvedimenti regionali in materia;

4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

5. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

